



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Provincia di Trento

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE
DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI**

1 MARZO 2018 – 28 febbraio 2021

novembre 2017

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Durata dell'appalto
Art. 3	Subappalto
Art. 4	Recesso e risoluzione
Art. 5	Importo dell'appalto
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7	Descrizione delle varie lavorazioni
Art. 8	Oneri per il funzionamento ordinario dei servizi
Art. 9	Consegna e riconsegna moduli bagni autopulenti
Art. 10	Sospensione dei servizi
Art. 11	Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore
Art. 12	Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale
Art. 13	Ulteriori norme relative al personale addetto
Art. 14	Sicurezza sul lavoro
Art. 15	Cessione del contratto
Art. 16	Referente aziendale per il servizio
Art. 17	Esecuzione dei lavori, controlli e verifiche del servizio
Art. 18	Cauzioni
Art. 19	Polizze assicurative
Art. 20	Responsabilità dell'appaltatore
Art. 21	Ammontare dell'appalto - aumento o diminuzione delle prestazioni
Art. 22	Modalità di pagamento
Art. 23	Revisione prezzi
art. 24	Penalità
art. 25	Esecuzione in danno
art. 26	Deroghe
art. 27	Controversie - foro competente
art. 28	Rinvio a norme vigenti
art. 29	Trattamento dei dati personali
art. 30	Norme finali

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici automatizzati posti sul territorio del comune di Riva del Garda di seguito indicati:

1. Piazza Battisti
2. Punta Lido
3. Ex Colonia Miralago
4. Piazza Catena
5. Via Filzi

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nelle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio di cui trattasi inizia il giorno **1 marzo 2018** e termina il giorno **28 febbraio 2021**

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo stabilito dalla Stazione appaltante (necessario per le operazioni di gara) e comunque **non superiore a mesi 3 (tre mesi)**, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

La proroga del contratto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento dell'Amministrazione (deliberazione/determinazione), esecutivo ai sensi di legge.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 3
SUBAPPALTO

La ditta appaltatrice deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci, **con espresso divieto del subappalto**.

ART. 4
RECESSO E RISOLUZIONE

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi tre mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o conforme all'offerta tecnico-qualitativa.

Oltre all'ipotesi predetta L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali previste nel presente C.S.A superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria. In tal caso il Committente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, intenderà risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456

c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali di ordine generale richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- mancata osservanza degli obblighi di riservatezza;
- inosservanza ripetuta delle prescrizioni contenute nel presente capitolo

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- grave ovvero ripetute negligenze o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'appaltatore non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax o PEC), a sanare in maniera soddisfacente le medesime, l'Amministrazione Comunale può provvedere DIRETTAMENTE alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

ART. 5 **IMPORTO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo **a base d'appalto** per l'esecuzione di tutti i lavori previsti dal presente Capitolato (nel periodo temporale indicato nell'art. 2) è stabilito in complessivi euro **45.300,00** oltre ad IVA 22%, (**euro 45.000,00 euro - soggetti a ribasso - ed euro 300,00 - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativi all'utilizzo di cartelli segnaletici – transenne di sicurezza - cassetta primo soccorso**), così suddiviso:

- costo annuo servizio esclusi oneri della sicurezza euro 15.000,00.-
- costo manutenzione per servizio igienico automatizzato cadauno euro 3.000,00

Con tale corrispettivo, da cui verrà detratta la percentuale di ribasso offerta, l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Committente per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Se nel corso del contratto l'Amministrazione comunale installerà sul territorio ulteriori servizi igienici automatizzati il costo relativo al servizio di gestione e manutenzione sarà di euro/annui 3.000,00.- (da cui verrà detratta la percentuale di ribasso offerta) cadauno

ART. 6 **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del rapporto contrattuale:

1. la lettera d'invito;
2. il presente capitolato speciale di appalto;
3. l'offerta della ditta;

ART. 7 **DESCRIZIONE DELLE VARIE LAVORAZIONI**

Il servizio appaltato comprende:

A) Gestione Ordinaria

- a.1) **Periodo Aprile - Settembre** N. 5 visite settimanali per cadauno servizio
Periodo Ottobre - Marzo N. 3 visite settimanali per cadauno servizio per l'espletamento delle seguenti operazioni:
 - sostituzione dell'apposito sacchetto nel cestino porta rifiuti;
 - raccolta eventuali siringhe;
 - pulizia del vano tecnico;
 - rifornimenti (carta igienica, sapone lavamani, disinfettante nell'apposito serbatoio).
- a.2) **N. 1 visita mensile per :**
 - pulizia acciaio inox
 - pulizia dell'esterno

B) Manutenzione Programmata

- b.1) **N. 1** visita mensile programmata, eseguita da personale specializzato, per il controllo e la messa a punto delle apparecchiature idrauliche, pneumatiche, elettriche e elettroniche che costituiscono gli impianti di servizio. Saranno effettuate ad ogni visita le seguenti verifiche:
 - funzionamento gettoniera;
 - serraggio fine corsa pistoni pneumatici;
 - livello olio compressore;
 - funzionamento pompa disinfettante;
 - funzionamento distributore carta;
 - funzionamento distributore sapone;
 - funzionamento tappeto sensibile;
 - funzionamento emergenza manuale;
 - carica batteria tampone;
 - funzionamento galleggiante acqua;
 - funzionamento elettrovalvole acqua;
 - funzionamento elettrovalvole pneumatiche;
 - pulizia ugelli di lavaggio;
 - apertura porta oltre tempo massimo;
 - ingrassaggio guida porta scorrevole;

C) Manutenzione Straordinaria

Provvedere alla sostituzione od al ripristino di qualunque parte deteriorata, danneggiata o guasta e successivamente, alla consegna al committente del pezzo sostituito.

Tali interventi, dopo essere stati preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio previo deposito di dettagliato preventivo di spesa, saranno fatturati a parte;

D) Obblighi

- d.1) In caso di danni provocati da azioni vandaliche, avvertire dell'accaduto, in tempo utile, per la denuncia del danno l'Amministrazione Comunale.
- d.2) **Tenere costantemente aggiornato un registro dove risultino gli interventi effettuati sui singoli impianti, completo di date, specifiche dei lavori eseguiti ed annotazioni.**

E) Parti di ricambio

- e.1) **Le parti di ricambio saranno fatturate a parte, previa presentazione di offerta che dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile U.O. Manutenzioni Servizi e Qualità Urbana.**

ART. 8

ONERI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEI SERVIZI

I costi relativi ai consumi idrici e ed elettrici necessari per il funzionamento ordinario dei servizi nonché gli oneri per il servizio di svuotamento, raccolta e gestione delle monete (gettoniere) sono a carico del Committente.

ART. 9

CONSEGNA E RICONSEGNA MODULI BAGNI AUTOPULENTI

I bagni autopulenti oggetto dell'appalto saranno consegnati dal Comune nello stato di fatto in cui si trovano, verificato in fase di presa visione in contradditorio.

La ditta prima di effettuare l'offerta, è tenuta a verificare lo stato complessivo dei bagni autopulenti e dei loro accessori e successivamente mediante gli interventi di manutenzione, mantenere il funzionamento dei medesimi come indicato nell'art. 8 del presente C.S.A.

I bagni autopulenti ed i loro accessori devono essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale, previa verifica in contradditorio mediante redazione di un verbale attestante lo stato di fatto, che dovrà essere conforme a quello di presa in consegna, fatto salvo il normale deperimento relativo alla ordinaria condizio di utilizzo.

ART. 10

SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria delle strutture interessate da lavori di manutenzione straordinari od in caso di rimozione/spostamento temporaneo verrà sospeso secondo necessità procedendo allo storno della relativa quota sulla fatturazione bimestrale;

ART. 11

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza nei locali oggetto del servizio anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

L'Appaltatore dovrà indicare un proprio referente che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, comunicandone il nominativo ed il numero di telefonia mobile all'Unità Operativa delle Manutenzioni, Servizi e Qualità urbana;

L'Appaltatore è tenuto a fornire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica i sacchetti dell'immondizia ed il disinfettante necessari per i servizi igienici;

L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire prodotti ecologici a basso impatto ambientale nel rispetto

delle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). In particolare, i prodotti:

- debbono rispettare i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 24 maggio 2012, cui fa riferimento l'articolo 34 del D.lgs. n. 50/2016 ("Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale");
- dovranno comunque essere conformi alle seguenti caratteristiche minime:

non essere classificati: molto tossici (T+); tossici (T); con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle); pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e 10 adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 e Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006;

non devono contenere: tensioattivi non rapidamente biodegradabili (tes OECD 301 A-F). I tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe);

non devono contenere i seguenti ingredienti: quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51); acido etilendiamminotetraacetico (EDTA); achilfenoletosilati (APEO); sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo); composti di muschi azotati e muschi policiclici.

Si presumono conformi alle caratteristiche minime:

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23 marzo 2005 per l'assegnazione del marchio ai "Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari" e successivi eventuali aggiornamenti;
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio "Nordic Swan" che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3. (23 marzo 2006) e successivi eventuali aggiornamenti.

Inoltre:

- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta;

- le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti;

- ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune porrà gratuitamente a disposizione della cooperativa un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Ulteriori obblighi e divieti che L'Appaltatore è tenuto ad osservare sono:

- a) è vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, etc.);
- b) debbono essere consegnate al Servizio comunale competente, prima dell'inizio del servizio, tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia utilizzati, in particolare le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti;
- c) non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti;
- d) le parti degli imballaggi primari devono essere facilmente separabili in parti monomateriale;
- e) le informazioni che devono figurare sugli imballaggi sono: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura;
- f) debbono essere utilizzati panni in microfibra che garantiscono un risparmio di detergente;
- g) debbono essere utilizzate attrezzature elettriche a basso consumo energetico ed ecocompatibili, rientranti nella classe energetica A o A+;
- h) le emissioni sonore degli apparecchi non dovranno superare i 76 Decibel;
- i) a fine lavoro gli addetti dovranno provvedere alla chiusura le porte.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:

- a) divise per il personale impiegato,
- b) tessere di riconoscimento e distintivi,
- c) sacchi per la raccolta rifiuti urbani,
- d) materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,

e) attrezature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, f) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Più in generale, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo e ad ogni altra disposizione di legge vigente. L'aggiudicatario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, l'aggiudicatario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

ART. 13

ULTERIORI NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO

Per l'adempimento delle prestazioni contenute nel contratto, l'impresa s'impegna a nominare un responsabile dell'attività a cui il Comune può rivolgersi per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto dell'appalto.

L'impresa s'impegna a fornire al Comune, all'atto della sottoscrizione del contratto, per il personale impiegato: nominativo, residenza, mansioni espletate e tipo di rapporto contrattuale.

L'impresa dovrà assicurare che il personale addetto, e soprattutto il referente, abbia avuto un'adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso.

ART. 14

SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

L'impresa dovrà trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa è tenuta a fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

ART. 15
CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 16
REFERENTE AZIENDALE PER IL SERVIZIO

L'Appaltatore deve indicare un Referente aziendale per il servizio che dovrà essere notificato al Referente comunale.

Il Referente aziendale ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente aziendale, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

ART. 17
ESECUZIONE DEI LAVORI, CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO

L'impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutti gli interventi previsti nel presente capitolato per dare completi ed ultimati i lavori indicati.

L'Amministrazione appaltante, a mezzo del suo personale incaricato, effettua la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali, in particolare sulle modalità ed i tempi di esecuzione del lavoro, sui prodotti usati, sull'impiego del personale.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni e normative in materia di avviamento al lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad allegare alle fatture bimestrali una scheda attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ad ogni singolo bagno autopulente oggetto del servizio.

Tale scheda deve essere vistata dal controllore del servizio.

La mancata esibizione della documentazione di cui sopra comporterà l'applicazione della specifica penalità di cui all'art. 24 del presente capitolato.

E' d'obbligo e responsabilità dell'impresa appaltatrice adottare, nell'esecuzione dei lavori, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'ente appaltante, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che di terzi.

ARTICOLO 18
CAUZION DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 è richiesta la costituzione di una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, avente le caratteristiche di seguito indicate.

L'aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune di Riva del Garda, entro il termine stabilito nella nota di richiesta, la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con

le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.

La garanzia deve prevedere le seguenti clausole:

- a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia tra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto;
- g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive di poter impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per garanzie di importo inferiore ai 50.000 Euro):

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f), e g) sopra elencate.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà è subordinata altresì

agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia. D.lgs. 159/2011 e ss.mm. E dall'art. 29 del D.lgs 90/2014, convertito con modificazioni, con legge 114/2014

ARTICOLO 19

POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa appaltatrice è tenuta a sottoscrivere con una primaria Compagnia di Assicurazioni, ed a presentarla al Comune prima della sottoscrizione del contratto, una polizza RCT/RCO, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento dei lavori inerenti l'appalto medesimo, sollevando con ciò il Comune di Riva del Garda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il **massimale** della polizza non deve essere inferiore all'importo di **Euro 1.000.000,00.= unico** per ogni evento dannoso o sinistro.

Le polizze dovranno prevedere:

- l'impegno a comunicare al Comune ogni eventuale situazione che potrebbe menomare la copertura assicurativa;
- la clausola secondo la quale l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa appaltatrice non comporta l'inefficacia delle garanzie.

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione dei servizi, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporto con l'impresa appaltatrice; prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati; reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato.

Si precisa che l'impresa appaltatrice, sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

Qualora l'impresa abbia già attivata una polizza R.C. avente le caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre un appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolo e con clausola di vincolo a favore del Comune per la durata del servizio; inoltre dovrà essere precisato che i massimali sono disponibili per ogni sinistro, senza limiti aggregati per periodo assicurativo.

La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedere l'obbligo per la compagnia assicuratrice, di informare il Comune in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l'obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere il termine di mora per il pagamento dei premi da 15 giorni a 60 giorni.

ART. 20

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Committente o a terzi.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile Aziendale previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria

valutazione.

Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

ART. 21

AMMONTARE DELL'APPALTO - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il canone a favore dell'Appaltatore è stabilito dal prezzo indicato nella documentazione di gara; L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il servizio, anche relativamente a eventuali strutture che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di estenderlo ad altre strutture che si dovessero eventualmente installare.

L'appaltatore, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche.

L'estensione o riduzione del servizio non potrà eccedere la misura del **20%** dell'importo contrattuale.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Tutte le variazioni contrattuali, sia a carattere definitivo che temporaneo, formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto d'appalto se comportano un incremento o decremento di spesa.

Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente capitolo dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

ART. 22

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Spetta all'Appaltatore, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente capitolo, il corrispettivo risultante dagli atti di gara. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

L'Appaltatore emetterà fattura elettronica (codice unico ufficio: OSCMAC) posticipata al termine di ogni bimestre di servizio.

Il pagamento di ogni singola fattura elettronica avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione e previa verifica d'ufficio degli adempimenti sulla regolarità contributiva (DURC ON LINE). La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

I mandati di pagamento saranno riscuotibili presso la Tesoreria Comunale. Potranno essere autorizzate diverse procedure di pagamento (es. pagamenti a mezzo bonifico bancario), su richiesta dell'appaltatore, senza che ciò, tuttavia, comporti diversa domiciliazione dell'obbligazione; le parti si danno infatti reciprocamente atto che, ad ogni effetto civilistico, la prestazione pecuniaria è comunque esigibile unicamente al domicilio della stazione appaltante (cd. obbligazione querable). L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 60 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'appaltatore medesimo.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese di cui ai precedenti

articoli del presente capitolato, quello delle penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

In caso di necessità di interventi straordinari l'appaltatore s'impegna su richiesta a formulare offerta economica analitica coerentemente con le previsioni del presente contratto,

ART. 23 REVISIONE PREZZI

I corrispettivi offerti in sede gara dall'Appaltatore si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'elenco descrittivo dei relativi prezzi unitari e/o nelle indicazioni particolari riportate nel presente capitolato speciale di appalto non potranno subire variazioni nel corso del periodo di esecuzione del contratto.

I prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dall'appalto.

ART. 24 PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali nella seguente misura:

penale di euro **100,00.-** (diconsi cento euro) al giorno per ogni giorno di inadempienza e per ogni bagno nel caso di:

- per ogni giornata di manutenzione ordinaria e pulizia in meno rispetto a quelle previste dal presente C.S.A.
- nel caso che non vengano effettuate le previste visite mensili di manutenzione programmata e non vengano aggiornati i relativi registri;
- nel caso venga segnalata (e verificata) la mancanza dei prodotti che debbono essere forniti a ciclo continuo (carta igienica, sapone, disinfettante, sacchi immondizia)

L'importo della penale è trattenuto all'atto del pagamento della prima fattura utile emessa dall'impresa dopo l'applicazione della penale medesima.

In caso di recidiva, il Committente si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta comunale, ovvero il ricorso a quanto previsto dalle norme del presente Capitolato (Recesso). Unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti da parte dell'Amministrazione.

ART. 25 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, su

deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

ART. 26
DEROGHE

Eventuali deroghe al presente capitolato, limitate alle modalità di esecuzione dei servizi dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.

ART. 27
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro di Rovereto e' competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del conseguente contratto.

ART. 28
RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 29
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
 2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
 3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
 4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 5. di riconoscere il diritto dell'Amministrazione a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
 6. di indicare una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali".
7. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l'Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche

pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso del Committente;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
- e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Riva del Garda che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
- g) Il Comune di Riva del Garda in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali;

ARTICOLO 30

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, all'art. 1677 del codice civile ed alle consuetudini locali.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al contratto.

Pubblicato sul profilo del committente il 22/12/2017